

# Manutenzione delle macchine: gli obblighi del D.Lgs. n.81/2008

a cura di **Massimo Granchi**

**L'**art.71 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., definisce gli obblighi del datore di lavoro relativamente alle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In linea di principio, il citato articolo del decreto richiede che tali attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e che rimangano sicure nel tempo, grazie ad una loro idonea manutenzione. In questo articolo evidenziamo gli obblighi del datore di lavoro

specificamente a questo argomento: *la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine in azienda.*

## **Attrezzature di lavoro e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. analizza la sicurezza legata all'uso delle attrezzature di lavoro all'interno del Titolo III. Nello specifico, L'art. 70 richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche di-

sposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Quindi, le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della direttiva macchine 98/37/CE) devono essere conformi ai requisiti di sicurezza del D.Lgs. n.17/2010 (recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e ai requisiti di sicurezza dei decreti di recepimento delle altre direttive europee ap-



**“La verifica finale sulla sicurezza della macchina spetta sempre al datore di lavoro prima di mettere a disposizione dei propri lavoratori la macchina modificata secondo la logica sopra esposta e vista per le macchine CE acquistate”.**



plicabili alla macchina, alla data di immissione sul mercato. Le macchine immesse sul mercato europeo prima del 21/09/1996, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici riportati nell'Allegato V del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Nel primo caso la effettiva conformità o meno della macchina alle direttive di riferimento spetta al Fabbricante che immette il prodotto sul mercato europeo. Tuttavia, tra gli obblighi del datore di lavoro, vi è quello (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori macchine conformi al sopra citato art. 70 e, quindi, per le macchine marcate CE, che siano rispondenti ai requisiti di sicurezza indicati nelle disposizioni legislative di recepimento delle direttive europee. In definitiva, l'obbligo è quello di mettere a disposizione macchine che siano effettivamente conformi alle direttive europee e non che siano semplicemente “marcate CE”. Il datore di lavoro, è, dunque, tenuto ad individuare perlomeno le non conformità palesi della macchina facilmente individuabili da un esame visivo o durante la fase di collaudo post installazione: la semplice targa di identificazione CE non è garanzia di assoluta sicurezza della macchina; dunque, prima di metterla a disposizione dei propri lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una verifica del livello di sicurezza della macchina al fine di poterne garantire un utilizzo si-

curo da parte degli operatori.

Per quanto riguarda, invece, le macchine immesse sul mercato italiano prima del 21/09/1996, l'obbligo della verifica della conformità della macchina alle indicazioni tecniche riportate in Allegato V – D.Lgs. n.81/2008 è di competenza del solo datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. disciplina anche le macchine che siano oggetto di modifica nel corso della propria vita (art. 71, comma 5). Infatti, le attrezzature di lavoro oggetto di interventi manutentivi che vadano oltre la straordinaria manutenzione, o che siano utilizzate secondo un utilizzo non previsto dal Fabbricante originale, richiedono un processo di certificazione che porti alla marcatura CE della macchina ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE anche se in origine tali attrezzature erano già marcate CE dal Fabbricante originale. La verifica della conformità ai requisiti della Direttiva spetta, evidentemente, alla figura che si assume ogni obbligo e ogni responsabilità in merito a queste modifiche e che dunque si identifica come Fabbricante della nuova macchina (potrebbe essere lo stesso datore di lavoro così come un'azienda esterna a cui viene dato in appalto l'intervento). In ogni caso, la verifica finale sulla sicurezza della macchina spetta sempre al datore di lavoro prima di mettere a disposizione dei propri lavoratori la macchina modificata secondo la

logica sopra esposta e vista per le macchine CE acquistate.

In tutti i casi ora visti, ulteriore obbligo del datore di lavoro è quello di garantire che, nel tempo, il livello di sicurezza offerto dalle macchine resti inalterato. Facile, infatti, intuire come nel tempo alcuni aspetti legati alla sicurezza della macchina possano perdersi (ripari rimossi, dispositivi di sicurezza elusi, ecc.).

#### **La manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro**

L'art. 71, comma 4, richiama gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne l'installazione delle macchine e il loro utilizzo in conformità alle istruzioni d'uso, relativamente alla loro manutenzione, riportando non solo la necessità di effettuare interventi manutentivi che possano garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, ma anche la necessità che le macchine stesse siano corredate, dove necessario, di specifiche istruzioni per l'uso e libretto di manutenzione; in ultimo, lo stesso comma 4, richiama la necessità di aggiornare i requisiti minimi di sicurezza delle macchine in accordo a quanto indicato in art. 18, comma 1, lettera z).

Come già previsto dal D.Lgs. n. 17/2010, l'utilizzatore è tenuto ad usare la macchina secondo quello che è l'uso previsto e indicato all'interno delle istruzioni per l'uso della stessa macchina. Questo non



preclude la possibilità di effettuare un utilizzo diverso, tuttavia questa nuova modalità di utilizzo non deve essere in contrasto con i principi riportati nei requisiti di sicurezza della direttiva macchine. Quindi, qualora il datore di lavoro effettui un utilizzo della macchina che non rientri nell'uso previsto è tenuto ad effettuare una nuova certificazione della macchina con tutte gli obblighi e le responsabilità previste dalla Direttiva Macchine, in modo da dimostrare l'effettivo soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. Per quanto attiene specificatamente alla manutenzione delle macchine, l'articolo del decreto è molto chiaro: la manutenzione sulle macchine deve essere di tipo periodico e deve essere tale da garantirne, nel tempo, un utilizzo sicuro mantenendo un livello di sicurezza analogo a quello che la macchina aveva in origine. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati secondo le procedure indicate nelle istruzioni per l'uso originali della macchina o, qualora non siano presenti (cosa comune per quanto attiene le macchine non CE), secondo procedure definite dallo stesso datore di lavoro e idoneamente documentate. In questo ultimo caso, è necessario riferirsi a norme di buona tecnica o codici di buone prassi, come riporta lo stesso art. 71, comma 8 relativi-

vamente alla verifica di quelle parti della macchina che, deteriorandosi o guastandosi, potrebbero essere all'origine di situazioni pericolose per l'operatore. Lo stesso articolo 71, comma 8, ricorda come questi interventi devono sempre essere svolte da personale competente. L'ultimo aspetto da analizzare su quanto richiesto dall'art. 71 comma 4 è la necessità di aggiornare i requisiti minimi di sicurezza delle macchine in accordo a quanto indicato in art. 18, comma 1, lettera z). Nell'ambito della manutenzione periodica, come sopra descritta, è compito del datore di lavoro anche l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza delle macchine secondo quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento che rappresentano lo stato dell'arte e della tecnica relativamente alla sicurezza sulle macchine (sia per quanto attiene l'aspetto di prevenzione che per quanto riguarda l'aspetto di protezione). Del resto, il fine ultimo è quello di mettere a disposizione dei lavoratori macchine che risultino sicure; questo si deve verificare e garantire sia al momento della messa in servizio, che negli anni successivi, grazie agli interventi di manutenzione periodica e agli interventi di miglioramento della macchina secondo lo stato dell'arte.

#### **Conclusioni**

La manutenzione delle macchine è un aspetto importante nel processo di valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve effettuare al fine di evidenziare e valutare tutti i possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori sulle singole macchine utilizzate in azienda. Infatti, la manutenzione permette di mantenere in efficienza la macchina, garantendo continuità nella produzione e, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza per l'operatore.

La manutenzione effettuata sulle proprie attrezzature di lavoro deve essere, inoltre, documentata; da una parte per dimostrare che gli interventi effettuati nel tempo sulla macchina non prefigurano una modifica della macchina stessa (con conseguente nuova certificazione della stessa) e dall'altra per documentare quali interventi sono stati effettuati nel tempo che possano garantire un utilizzo sicuro della macchina da parte degli operatori.

*Massimo Granchi, Christian Trinastich  
mtm consulting s.r.l.  
società unipersonale*

## CORSI AD HOC

La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall'introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze.

## SEMINARI E CONVEGNI

La mtm consulting s.r.l. organizza periodicamente seminari e convegni con lo scopo di promuovere, divulgare e approfondire la conoscenza e il dibattito relativamente ai temi più attuali e alla normativa in vigore e in divenire.



### MARCATURA CE

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.

E' infatti stabilito già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti. ( Art. 100 N. 50 - 56)



### SISTEMI DI GESTIONE

Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale.

Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.



### SVILUPPO SOSTENIBILE

Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale.

é assolutamente indubbio che anche la gestione dell'ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questi aspetti e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell'ambiente un fattore critico del successo.



### SERVICE

mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l'ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico.

mtm consulting s.r.l. assiste l'imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria.



mtm consulting s.r.l.- via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MB)

tel. 039 28 48 437 - fax: 039 97 16 521

info@emtem.com - www.emtem.com

Iscrizione gratuita alla newsletter:

<http://www.emtem.com/registrati.php>